

Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 22-3683

Proroga al 31 dicembre 2016 del termine per lo svolgimento delle attività formative, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2015, n.18 - 1540 diretta a disciplinare, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 28/2011 e s.m.i. i profili formativi della Regione Piemonte per l'abilitazione degli installatori di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

A relazione degli Assessori De Santis, Pentenero:

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), modificato dall'articolo 17, comma 1, del decreto - legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 15 prevede che *“La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37”.*

Con deliberazione n. 18-1540 dell' 8 giugno 2015 la Giunta regionale, sulla base dell'Accordo Stato Regioni n. 14/078/CR08bis/C9, ha approvato la disciplina regionale dei corsi di formazione professionale, ivi inclusi quelli di aggiornamento, per i profili formativi abilitanti per gli installatori di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), recependo il termine del 1° agosto 2013, dal quale decorrono gli obblighi di aggiornamento triennale, così come stabilito nell'Accordo sopracitato, in scadenza pertanto al 31 luglio 2016.

Dato atto che:

- il termine per l'effettuazione delle attività formative, precedentemente fissato al 31 dicembre 2013, è stato prorogato, per le regioni che non avevano ancora disciplinato i corsi, al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

- conseguentemente, il comma 2 del citato articolo 15 del d.lgs. 28/2011, modificato dal suddetto decreto-legge stabilisce che le regioni e le province autonome attivino, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2016, nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato 4 del d.lgs. 28/2011, un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.

- ad oggi l'attivazione dei corsi di formazione e di aggiornamento nei vari territori regionali risulta ancora molto disomogenea nelle modalità e nella tempistica definita dalle Regioni, come emerge dalla ricognizione promossa nel mese di giugno 2016 dal Coordinamento del Gruppo Professioni istituito all'interno della Conferenza delle Regioni;

- tale disomogeneità è frutto di interpretazioni sostanzialmente diverse degli obblighi posti in capo alle Regioni, derivanti dalla poca chiarezza e per alcuni aspetti dall'incerto coordinamento della normativa specifica, come ribadito dalla nota inviata il 7 luglio 2016 dal Coordinatore del Gruppo Professioni alla Responsabile della Divisione Fonti rinnovabili di energia del Ministero dello Sviluppo economico;

dato atto, inoltre, delle criticità evidenziate dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte con comunicazione prot. n. 8 del 5 aprile 2016 in relazione all'applicazione della citata deliberazione di disciplina regionale piemontese sullo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, con particolare riferimento alla disparità di trattamento delle imprese nei territori regionali, anche confinanti, circa le tempistiche di adempimento agli oneri di formazione e aggiornamento delle stesse, con conseguente richiesta di modifica anche della disciplina piemontese del termine del 31/7/2106 ridefinendolo almeno fino al 31/12/2016;

vista la corrispondenza intercorsa tra gli uffici regionali competenti e il Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare riferimento alla scadenza dell'obbligo di aggiornamento entro il 31 luglio 2016;

vista, in particolare, la nota prot. n. 0018920 dell'11 luglio 2016 del MISE - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione VI "Fonti rinnovabili di energia"- che, pur richiamando l'Accordo Stato Regioni anche negli aspetti della tempistica concordata, ha comunque ribadito la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale;

sulla scorta di tale premessa, al fine di garantire alle imprese operanti nel territorio piemontese un lasso di tempo maggiore per formarsi e aggiornarsi, in un contesto nazionale che permane disuguale rispetto a tali obblighi, si ravvisa la necessità di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per l'effettuazione delle attività formative abilitanti e di aggiornamento triennale da parte di coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15 comma 1 del d.lgs. 28/2011;

visto il d.lgs 28/2011 e s.m.i.;

visto il d.lgs. n. 21 del 25 febbraio 2016;

visto il d.l. 210/2015 convertito, con modificazioni, dalla l. 21/2016;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

vista la d.g.r. 8 giugno 2015, n. 18-1540;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

in conformità all'art. 3, comma 2 quater del D.L. 210/2015

- di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine, di cui alla D.G.R. 18-1540 del 8 giugno 2015, per l'effettuazione delle attività formative abilitanti e di aggiornamento triennale da parte di coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15 comma 1 del d.lgs. 28/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)